

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale a Roma alla via Toscana n.12, 00187, in persona del Presidente Nazionale Avv. Francesco Rocca, nato a Roma il 1/9/1965, CF RCCFNC65P01H501H, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche CRI)

E

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ets - APS, P.I. 00989551007, avente sede legale a Roma in via Borgognona, n. 38, 00187, in persona del Presidente Nazionale Mario Barbuto, nato a Catania il 11/10/1954 (di seguito anche Uici)

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore);
- lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa;
- lo Statuto della Uici, così come modificato in sede di Consiglio Nazionale con deliberazioni n. 4/2018 e n. 8/2018 in ottemperanza al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii.
- i rispettivi codici etici/carta dei valori delle Parti.

PREMESSO CHE

- CRI è una Organizzazione di Volontariato, che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1, c. 1 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178;
- CRI, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art 1 del D.Lgs. 178/2012, così come modificato dall'alt 99 del D.Lgs. n. 117/2017, è l'unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitari;
- fra i compiti di interesse pubblico previsti dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 178/12, garantiti dalla C.R.L, alla lettera l) è prevista la promozione e diffusione, nel rispetto della normativa vigente, dell'educazione sanitaria, della cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
- lo Statuto della CRI all'art. 6, comma 2, lett. b), e) ed f) indica, tra le varie attività da promuoversi per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Associazione, quelle volte rispettivamente a "tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze", "operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali,

condizioni di non autonomia” e “promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale”;

- tali obiettivi sono perseguiti attraverso la realizzazione di attività, servizi e iniziative volti migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità; proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità; costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute; assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
 - CRI, nell'ambito della promozione di attività rivolte al benessere ed all'inclusione sociale, svolge continuamente attività di sensibilizzazione sul tema dell'emarginazione sociale e implementa progetti volti a lenire i disagi derivanti dall'emarginazione adulta grave;
 - CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie articolazioni territoriali che, operano in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato, con l'obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
 - Dici è eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e Associazione di promozione sociale (APS)*, ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978;
 - Ilici, a decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii. l'UICI assume la qualifica di Ente del Terzo Settore;
 - Ai sensi dell'art. 1 comma 4 dello Statuto, Ilici “può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento degli scopi associativi”;
 - Ai sensi dell'art.2 dello Statuto, Ilici ha come scopo “l'inclusione delle persone cieche e ipovedenti nella società”;
 - Ai sensi dell'art. 2 comma 5 dello Statuto, Ilici “attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità delle persone cieche e ipovedenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità aggiuntive e alle persone anziane”;
 - CRI e Ilici operano entrambe su tutto il territorio italiano: la prima attraverso i suoi oltre 600 Comitati coordinati dai Comitati regionali, la seconda attraverso le Uici territoriali coordinate da Ilici regionali.
 - Ilici si impegna, in un'ottica di reciprocità, a fornire sostegno psicologico e educatori specializzati attraverso la rete dei suoi professionisti a quanti in CRI ne fanno richiesta per il sostegno alla popolazione tout court;
- Le Parti hanno manifestato la comune e condivisa volontà di avviare un percorso di collaborazione finalizzato a promuovere una linea di intervento comune sul sollievo alla popolazione non vedente e ipovedente su tutto il territorio nazionale in virtù dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19;

- Attraverso tale collaborazione Le Parti potrebbero, altresì, potenziare il proprio network associativo dando luogo a un collegamento tra la realtà associativa di Ilici e la rete associativa CRI, attraverso specifiche forme di collaborazione per la risposta ai bisogni e azioni di facilitazione dei contatti delle articolazioni territoriali;

CONSIDERATO INFINE CHE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, segnalando i casi di maggior cura, ha fatto presente che la persona non vedente e/o ipovedente è particolarmente esposta al rischio di contagio perché:

- non può effettivamente tenersi a distanza dagli altri e non può vedere dove sono le persone ad essa;
- ha bisogno di toccare i libri in Braille senza sapere chi li ha toccati prima;
- non può fare le azioni di cui sopra con i guanti;
- deve avere accesso a soluzioni idratanti ed emollienti dopo l'uso di gel igienizzante idroalcolico per non compromettere la sensibilità epidermica delle dita;
- il materiale informativo su Covid-19 è principalmente basato su immagini e questo rende impossibile la lettura da parte dei lettori di schermi da parte della funzione VoT.

Al fine di rinforzare il presente Protocollo, lo stesso viene accompagnato da una lettera a firma del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana al fine di veicolare l'ambito prioritario di intervento sulla popolazione in oggetto e la corretta informazione che i volontari e i dipendenti possono veicolare ad esercenti e familiari degli stessi, ovvero:

- comunicare con un tono di voce più alto, se esercenti e/o volontari usano le mascherine;
- agevolare l'acquisto o la dotazione di prodotti per la sanificazione di ambienti, superfici e mani;
- informare i parenti sulla rigida osservanza della distanza di sicurezza.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del seguente Protocollo.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

Le parti con la sottoscrizione del presente Protocollo intendono definire i termini e le condizioni della reciproca collaborazione al fine di promuovere una linea di intervento comune in tutto il territorio nazionale nell'ambito della più ampia emergenza sanitaria derivante dal diffondersi di Covid-19 per dare sostegno alle famiglie in condizione di fragilità economica, sociale e sanitaria.

Il presente protocollo di intesa ha quale fine anche quello di avviare un percorso di presa in carico prioritaria delle persone non vedenti e ipovedenti con età superiore ai 65 anni e/o per quelle non autosufficienti e/o impossibilitate alla mobilità per la consegna a domicilio di spesa e farmaci e, laddove disponibile, di generi alimentari e beni di prima necessità se in condizione di indigenza. In un'ottica di reciprocità, l'Uici mette dal canto suo a disposizione dei Comitati di Croce Rossa Italiana la sua rete di supporto psicologico e i suoi educatori specializzati a quanti, segnalati da CRI, ne facciano richiesta.

Oggetto del presente Protocollo è l'attivazione di un rapporto diretto tra i Comitati di CRI e le Uici territoriali, secondo il criterio dell'ambito territoriale. Entrambe le parti si impegnano a disegnare un solo referente a livello territoriale per singolo Comitato CRI e per singola Uici territoriale per questa tipologia di intervento e di procedere alla segnalazione di qualsiasi inconveniente e/o sollecito a Giorgio Ricci (giorqio.ricci@cri.it - giorqio.ricci@yahoo.it), quale attuatore del presente Protocollo

Articolo 3 - Impegni e dichiarazioni di CRI

Ai fini di cui al precedente punto 2, la CRI si impegna a:

- promuovere il presente Protocollo presso i Comitati e le articolazioni territoriali della CRI su tutto il territorio nazionale, sollecitando la designazione all'interno di ogni Comitato di un referente all'uopo destinato;
- promuovere e condividere il presente Protocollo con una efficace azione di comunicazione dentro e fuori l'Associazione;
- mettere a disposizione i servizi di consegna spesa e farmaci a domicilio per implementare gli stessi a tutta la popolazione con quelli messi in campo da Uici;
- partecipare nella persona delegata dal Comitato Nazionale alle attività di coordinamento con Uici e/o suo delegato per qualsivoglia intervento sul territorio nazionale;
- sostenere eventuali reti regionali e locali che prevedano anche la partecipazione delle Uici territoriali e regionali;
- non compiere attività che, anche indirettamente, possano ledere l'immagine e i contenuti di azione della Uici;
- redigere eventuali Linee guida in osservanza di quanto condiviso con Uici;
- utilizzare l'emblema e il logotipo identificativo Uici attraverso i propri canali divulgativi e social media e in genere attraverso qualsivoglia strumento/supporto, esclusivamente nell'ambito delle attività di cui al presente protocollo, in coerenza con la sua vigenza temporale ed in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale delle proprie attività e/o di quelle di terzi;
- attivare a livello locale tutte le sinergie possibili per ampliare l'utenza in un'ottica di complementarità degli interventi.

Articolo 4 - Impegni e dichiarazioni di Uici

Ai fini di cui al precedente punto 2, la Uici si impegna a:

- dare comunicazione del presente Protocollo a tutte le sue articolazioni territoriali e regionali, sollecitando la designazione all'interno di ogni Uici territoriale di un referente all'uopo destinato;

- coordinarsi con la CRI, a livello locale, per far arrivare richieste esclusivamente pertinenti e da persone con una età superiore ai 65 anni e/o non autosufficienti e/o impossibilitate alla mobilità, delegando proprio personale alla raccolta del bisogno;
- mettere a disposizione i servizi già erogati dalle sue Uici territoriali e regionali (rete di sostegno psicologico e fornitura di educatori specializzati) per implementare i servizi in campo da CRI;
- sostenere eventuali reti regionali e locali che prevedano anche la partecipazione dei Comitati regionali e territoriali della CRI;
- non ledere e comunque rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Protocollo e nell'utilizzo dell'emblema e del logotipo CRI, l'immagine dell'Associazione nonché osservare e rispettare le prescrizioni di cui a "Il Manuale di Comunicazione Istituzionale" e alle "Norme per la tutela dell'emblema e del logotipo" ovvero al "Codice Etico" e alle "Linee Guida per le attività di informazione e mass media", che devono intendersi ivi integralmente richiamati e riportati;
- utilizzare l'emblema e il logotipo identificativo CRI attraverso i propri canali divulgativi e social media e in genere attraverso qualsivoglia strumento/supporto, esclusivamente nell'ambito delle attività di cui al presente protocollo, in coerenza con la sua vigenza temporale ed in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale delle proprie attività e/o di quelle di terzi;
- astenersi da qualsiasi utilizzo dell'emblema e del logotipo identificativo diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi slogan o claim;
- utilizzare l'emblema CRI esclusivamente previa autorizzazione da parte di quest'ultima attestante la legittimità dell'uso proposto che si intende limitato nell'ambito delle attività/iniziativa di cui al presente Protocollo;
- non compiere attività che, anche indirettamente, possano ledere l'immagine e i contenuti di azione della CRI;
- conoscere e rispettare lo Statuto della CRI e i suoi Sette Principi di Unità, Universalità, Imparzialità, Volontarietà, Neutralità, Indipendenza e Umanità.

Caritas e CRI dichiarano, altresì di:

- comunicare tempestivamente alle proprie articolazioni regionali e territoriali il presente accordo affinché si stabilisca nell'immediato una collaborazione di fatto operativa a livello locale;
- la forza del presente Protocollo è nella capacità di stabilire connessioni operative e di coordinamento a livello territoriale;
- aver preso visione, di ben conoscere ed obbligarsi a rispettare i Principi, gli Atti sociali e Regolamenti ivi indicati;
- essere a conoscenza dell'autonoma soggettività giuridica dei Comitati CRI rispetto all'Associazione nazionale e delle Uici territoriali e regionali rispetto alla Uici nazionale.

Articolo 5 - Oneri economici

Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in eventuali e successivi accordi attuativi che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all'adozione delle decisioni in

merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.

Articolo 6 - Comunicazioni

Qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto le attività di cui al presente Protocollo andrà effettuata presso i seguenti recapiti:

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Via Ramazzini, 31 - 00151, Roma

Tei.: 06. 55100500

Email: sq@cri.it - sociale@cri.it

Pec: sq@cert.cri.it

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ETS - APS

Via via Borgognona, n. 38, 00187, Roma

Tel.: 06. 699881

Email: presidente@uiciechi.it

Articolo 7 - Rapporto fra le parti, divieto di cessione e non esclusività

Il presente Protocollo non costituisce, né intende costituire in futuro, le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Protocollo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato. Il presente Protocollo non è cedibile, né trasmissibile, né in tutto e né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari.

In tal caso sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente Protocollo e quello delle eventuali collaborazioni similari.

Articolo 8 - Riservatezza

Le parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza sui dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari rispettino tale obbligo durante la vigenza del presente Protocollo.

Articolo 9 - Entrata in vigore, durata, proroga e modifica dell'Accordo

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso che, qualora non fosse contestuale, sarà individuata con la data di apposizione dell'ultima firma.

Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti.

Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prime del predetto termine.

Il recesso non hanno effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Protocollo già eseguita

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione.

Articolo 10 - Risoluzione e recesso

L'Accordo potrà essere risolto da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto. Il venir meno del presente protocollo non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata r/r presso i recapiti di cui al precedente articolo, con un preavviso di almeno 90 giorni. In questi casi la validità del Accordo perdurerà per un periodo di sei (6) mesi, decorrenti dalla data di recepimento della comunicazione scritta, tranne in casi in cui di comune Accordo le Parti dovessero accettare un termine diverso.

Articolo 11 - Risoluzione delle controversie

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e interpretazione all'esecuzione o interpretazione del presente Protocollo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 7 (giorni) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia. In caso di qualsivoglia controversia non componibile, questa verrà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 12 - Disposizioni Generali

L'inefficacia, la nullità e/o l'inapplicabilità di alcune disposizioni del presente Protocollo non inficia l'efficacia delle altre disposizioni del presente Protocollo. Le Parti si impegnano a sostituire le eventuali disposizioni inefficaci o invalide con altre che rispettino al comune intenzione delle stesse.

Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.

La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Protocollo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima.


Il presente Protocollo non è soggetto a registrazione. In caso di registrazione le relative spese resteranno a carico della Parte che ne abbia reso necessaria la registrazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Protocollo e ciascuna clausola del medesimo, e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 c.c.

Roma,

Associazione della Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato
Il Presidente Nazionale

Avv. Francesco Rocca



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E IPOVEDENTI
ONLUS – APS

Il Presidente Nazionale
Mario Barbuto

